

Registro di Sistema Bando : PI352698-19

Ente Appaltante : AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Oggetto : GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE, IN DELEGA ALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, ED A CARATTERE SOCIO SANITARIO, IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, RIVOLTI A MINORI IN CARICO ALL'U.O. NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA ED ADOLESCENZA (NPIA) – SERVIZIO TUTELA MINORI DEI DISTRETTI DI RIMINI E RICCIONE - DURATA: 4 ANNI. CIG:7600564

Registro di Sistema: PI377089-19 del 12/12/2019 17:31:19

Quesito

QUESITI SUL CAPITOLATO

Quesiti n. 1.a) - 1.b) - 1.c) sul Capitolato:

All'art. 4.2 del Capitolato (§ 5, pag. 8) si prevede che il numero di inserimento di minori con disturbi psicopatologici non deve superare le 3 unità per ogni comunità residenziale e le 2 unità per ogni comunità semiresidenziale.

A tal proposito si pongono i seguenti quesiti:

1.a) I soprarrichiamati minori con disturbi psicopatologici sono ricompresi tra i minori con diagnosi ICD-10 F 90-94 di cui alla prima fascia richiamata a pag. 12 del Capitolato?

1.b) I soprarrichiamati minori con disturbi psicopatologici possono avere anche la diagnosi ICD F30-39 F40-48 F50-59 e F60-68 richiamata nella seconda fascia di cui alla pag. 13 del Capitolato?

I quesiti riguardano la possibilità di inserire in comunità educative semiresidenziali e residenziali unità di ospiti che dovrebbero essere destinati a comunità educative integrate.

In caso di risposta positiva, si pone l'ulteriore quesito relativo all'ammontare della tariffa prevista per questi minori, atteso che le tariffe previste nelle comunità integrate sono ben più elevate di quelle previste per le comunità educative non integrate soltanto in ragione della "gravità degli ospiti ivi ospitati" e non in ragione di altri fattori.

1.c) E' corretto ritenere che queste 2 o 3 unità riceveranno la retta prevista per le comunità integrate? Si precisa che i quesiti rilevano anche ai fini della predisposizione dell'offerta economica e tecnica, poiché occorrerà tener conto delle indicazioni ricevute.

Quesiti n. 2.a) - 2.b) - 2.c) - 2.d) - 2.e) sul Capitolato:

Il Capitolato da pag 11 a pag 16 descrive le strutture educative, rispetto alle quali occorre porre i seguenti quesiti:

2.a) I minori con diagnosi non richiamate né nella prima fascia, né nella seconda fascia, come verranno gestiti?

2.b) I rapporti individualizzati come vengono disciplinati visto che la tariffa del rapporto individualizzato non è prevista negli oggetti di gara?

2.c) Come si gestirà l'eventuale aggravarsi della diagnosi che implicherebbe il passaggio dell'ospite da una fascia di appartenenza ad un'altra?

2.d) Sarà comunicata con anticipo - e se sì con quali modalità - la diagnosi del minore da inserire nella comunità?

2.e) Si rileva, infine, che i sub oggetti a), b) e c) dell'oggetto 3 prevedono diverse tariffe che si implementano proporzionalmente all'aumentare della gravità dell'utente, senza nulla specificare né prevedere in relazione al corrispondente rapporto educativo necessario.

La D.G.R. n. 1940/2011 e ss. modifiche invece, richiede ad esempio per le comunità educative residenziali un rapporto educativo 1:4.

E' dunque necessaria per le suddette comunità la presenza di almeno 1 coordinatore, 8,5 educatori ed un ulteriore educatore per coprire eventuali sostituzioni, malattie, ferie e permessi, che ruotano secondo il meccanismo della turnazione.

Si rappresenta che se l'operatore economico è tenuto a garantire il servizio minimo, così come disciplinato dalla D.G.R. 1940/2011 e ss. modifiche cit., la tariffa prevista negli atti di gara, rispetto all'oggetto 3, non copre il costo del personale in conformità a quanto previsto dai CCNL cooperative sociali (oltretutto, il costo del lavoro ha di recente subito anche un aumento a seguito del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali). A ciò si aggiunga che il costo del personale non è l'unico costo da sostenere giornalmente per garantire il servizio minimo richiesto. Si richiede pertanto un chiarimento sul punto.

Quesito n.3 sul Capitolato:

All'art. 8.2, § 12 del Capitolato (pag. 40) è stabilito che qualsiasi variazione dell'ubicazione rispetto all'offerta presentata deve essere comunicata alla S.A. che verificherà la sussistenza dei requisiti anche rispetto alla nuova struttura.

Si chiede, pertanto, se è corretto interpretare tale disposizione nel senso che è possibile trasferire la comunità in sedi diverse da quelle precedentemente comunicate e oggetto dell'aggiudicazione.

Quesito n.4 sul Capitolato:

Come si gestisce l'ipotesi di apertura di nuove comunità effettuata in seguito alla scadenza del bando e all'aggiudicazione?

Registro di Sistema: PI007737-20 del 10/01/2020 15:32:48

Risposta Quesito

- Quesiti Capitolato:

1.a) No

1.b) Sì

1.c) Il Capitolato specifica le tariffe relative alle tipologie di strutture e alle relative autorizzazioni.

2.a) Verranno gestiti nelle differenti tipologie di strutture oggetto del presente Capitolato.

2.b) Nel presente Capitolato non sono stati disciplinati i rapporti individualizzati in quanto non contemplati nell'AQ.

2.c) Attraverso la rivalutazione del caso nell'ambito della presa in carico da parte dell'UVM.

2.d) La diagnosi sarà sempre comunicata preventivamente nell'ambito delle modalità di valutazione da parte della SA della tipologia di struttura di accoglienza individuata.

2.e) Si rinvia alla risposta pubblicata su SATER il 24/12/2019.

3) Sì nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato.

4) L'AQ non ammette l'ipotesi d'inserimento al suo interno di nuove comunità in seguito all'aggiudicazione.

Registro di Sistema: PI377036-19 del 12/12/2019 16:59:29

Quesito

Quesito n.1 sul Disciplinare:

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara proponendo anche l'apertura di nuove Comunità integrate residenziali, semiresidenziali, gruppi di appartamento e gruppi di autonomia (di cui all'oggetto 5,6,7 e 8 del Disciplinare) devono produrre, in sede di gara, la dichiarazione di impegno di cui all'art. 7 lett. C del Disciplinare, ancorché la predetta dichiarazione è richiesta solo per la nuova apertura di altre strutture (semiresidenziali e residenziali per minori)?

Quesito n.2 sul Disciplinare:

L'art. 10 del Disciplinare prevede che "la garanzia provvisoria viene stabilita nella misura dell'1% del valore posto a base d'asta di ciascun oggetto di AQ": dunque gli operatori economici, nel costituire la garanzia provvisoria, devono considerare anche l'importo degli oggetti a cui partecipano con l'impegno di costruire le relative strutture e ottenerne l'autorizzazione al funzionamento?

Quesito n. 3.a) - 3.b) sul Disciplinare:

L'art. 16 del Disciplinare richiede di indicare, nella relazione tecnica, "il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione oggetto di appalto".

A tal proposito, si pongono i seguenti quesiti:

3.a) L'offerta tecnica ed economica che prevede l'apertura di nuove comunità può essere redatta dando conto della propria esperienza professionale e in conformità alla disciplina di settore e garantendo - per le Comunità di nuova apertura - la gestione del servizio con personale adeguatamente qualificato, senza allegare specifici titoli di studio o cv?

3.b) Tale profilo è elemento di valutazione dell'Offerta tecnica (v. criterio 1 art. 18.1 del Disciplinare) che può influire in misura rilevante sull'offerta del concorrente che partecipi alla gara on l'impegno di aprire nuove strutture e di ottenere la relativa Autorizzazione al funzionamento entro i 60 giorni dall'aggiudicazione (cfr. art. 7 lett. C Disciplinare): l'operatore economico chiede, pertanto, che si chiarisca come verrà valutata la sua offerta rispetto all'elemento sub 1 art. 18.1 per comunità di nuova apertura.

Quesito n. 4 sul Disciplinare:

La gara per la stipulazione dell'AQ è suddivisa in oggetti: sia il Disciplinare, sia il Capitolato prevedono la possibilità "di presentare offerta singolarmente" oppure "offerta parziale, cioè solo per uno o più oggetti di interesse" (cfr. art. 3 Disciplinare; v. anche art. 7 Capitolato).

L'art. 16 prevede che il contenuto della busta B (offerta tecnica) contenga "a pena di esclusione, per ciascun oggetto per il quale si intende presentare offerta (...) la relazione tecnica, in originale, illustrativa delle modalità di svolgimento del servizio riferito all'oggetto o agli oggetti di AQ per quali si presenta offerta".

Si chiede, dunque, di chiarire se gli operatori economici dovranno presentare (e caricare sul portale) offerte diverse per ogni oggetto, sulla falsariga di quanto accade per le gare multi-lotto.

Registro di Sistema: PI007725-20 del 10/01/2020 15:22:01

Risposta Quesito

- Quesiti Disciplinare: 1) Sì

2) Sì

3a) + 3b) In tal caso l'OE non potrà essere valutato rispetto al criterio 1 relativo al merito tecnico qualitativo.

4) Sì, come risulta anche da impostazione su piattaforma SATER.

Registro di Sistema: PI378846-19 del 16/12/2019 08:44:47

Quesito

Si chiede se, vista la specifica della descrizione dell'appalto, possono partecipare al bando Operatori Economici che, seppur in Regione, superano la distanza di 50 Km dai confini del Comune di Rimini.

Registro di Sistema: PI387213-19 del 20/12/2019 15:49:13

Risposta Quesito

Ai sensi del capitolato tecnico dell'AQ in oggetto, le comunità/strutture messe a disposizione dagli OE, relativamente alla loro ubicazione, devono far salva una delle seguenti condizioni:

1) essere ubicate all'interno della Regione Emilia Romagna indipendentemente dalla loro distanza chilometrica dai confini del Comune di Rimini;

2) essere ubicate al di fuori della Regione Emilia Romagna, ma entro il perimetro di 50 chilometri di distanza dai confini del Comune di Rimini. Pertanto la distanza di 50 chilometri dai confini del Comune di Rimini, è requisito valevole solo per le comunità/strutture ubicate fuori dalla Regione Emilia Romagna.

Registro di Sistema: PI384414-19 del 19/12/2019 11:25:15

Quesito

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN ESSERE:

1) rileviamo che gli importi di base d'asta (prezzi unitari indicati) relativamente alle strutture educative (prima fascia) oggetto n. 3 sono insufficienti per garantire la copertura dei parametri operatori utenti previsti dalla normativa regionale (DGR 1904/2011 e succ. modifiche) e non permettono di ottemperare ai relativi costi del personale (in base al CCNL e come da tabelle ministeriali);

2) in base all'art. 1 pag. 5 del Capitolato Tecnico che contempla la possibilità di inserimento di minori entro un perimetro territoriale di 50 Km, ci sembra assolutamente impari per le valutazioni qualitative ed economiche che all'accordo quadro possano partecipare soggetti gestori provenienti da regioni attigue alla nostra - che seguono una direttiva regionale diversa da quella dell'Emilia Romagna-e che non ci sia per gli stessi l'obbligo di applicazione della DGR 1904/2011.

Registro di Sistema: PI007784-20 del 10/01/2020 16:02:41

Risposta Quesito

1) Si rinvia alla risposta pubblicata su SATER il 24/12/2019.

2) Si evidenzia che in ottemperanza al principio del favor participationis che garantisce la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici e nel rispetto dei principi in materia di appalti, nell'AQ sono stati previsti oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna, che prevedono rette commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza.

Registro di Sistema: PI003290-20 del 08/01/2020 11:56:42

Quesito

In merito all'art. 18.1 del disciplinare avente ad oggetto Criteri di valutazione dell'offerta tecnica criterio n. 6 si chiede: Cosa si intenda per rilevazione di indici di proxy di input, attività e risultato output ed outcome e se essi vadano intesi solo per l'attività socio assistenziale.

Registro di Sistema: PI007798-20 del 10/01/2020 16:17:19

Risposta Quesito

In merito al criterio n. 6 dell'art. 18.1 del Disciplinare si precisa che s'intendono strumenti di valutazione dell'attività.

Registro di Sistema: PI002707-20 del 07/01/2020 21:56:53

Quesito

Nell'ambito del disciplinare art. 16 contenuto della Busta B - Offerta Tecnica si definisce la lunghezza della relazione che deve essere pari a 30 facciate. Si chiede se oltre ai CV del personale che devono essere allegati in base al criterio 1 della valutazione dell'offerta tecnica possono essere inseriti altri allegati per meglio esplicitare i criteri di valutazione.

Registro di Sistema: PI007794-20 del 10/01/2020 16:15:32

Risposta Quesito

Relativamente agli allegati da inserire si precisa che nessun limite è stato previsto purché si tratti di allegati pertinenti rispetto ai contenuti dell'appalto ed oggettivamente riferibili ai criteri di valutazione.

Registro di Sistema: PI002706-20 del 07/01/2020 21:52:09

Quesito

Nel Disciplinare di gara viene esplicitato che relativamente agli oggetti composti da sub-riferimenti (Oggetto 1,2,3,5,9 e 16) la SA vieta che l'OE possa presentare offerta ulteriormente frazionata per singoli riferimenti, pena irricevibilità delle stessa. Si inoltra il seguente quesito: l'OE che partecipa ad uno degli oggetti aventi sub-riferimenti ma che non accoglie per le caratteristiche operative alcuni utenti dei sub criteri lo dovrà dichiarare in sede di relazione tecnica? Potrebbe essere escluso?

Registro di Sistema: PI007791-20 del 10/01/2020 16:09:21

Risposta Quesito

Ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di gara per gli oggetti composti da sub-riferimenti è necessario presentare offerta per tutti i sub-riferimenti. In caso contrario l'offerta risulta essere irricevibile con conseguente esclusione dell'OE.

Registro di Sistema: PI385533-19 del 19/12/2019 16:47:24

Quesito

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, si espone e si richiede quanto segue:

1.L'assetto operativo previsto dalla normativa di riferimento e gli importi posti a base di gara (ovverosia i prezzi unitari indicati) individuati dalla SA impongono condizioni di lavoro contrarie ai principi di tutela del lavoratore derogando i riferimenti salariali dei CCNL e stabilendo di fatto un tetto massimo per i compensi del tutto incongruo.

Si osserva infatti che la SA ha imposto condizioni di partecipazioni che costringerebbero i concorrenti a "presentare un'offerta sicuramente anomala" nonché "a violare la normativa in tema di tutela contrattuale dei lavoratori".

Il Codice indica le modalità di computo del costo della manodopera: l'amministrazione committente deve calcolarlo applicando le tabelle che annualmente vengono predisposte dal Ministero del Lavoro e che indicano il costo orario del lavoro individuato sulla base dei contratti collettivi tra le organizzazioni più rappresentative dei diversi settori merceologici.

Il Codice impone infatti l'obbligo per la stazione appaltante di procedere, prima- sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all'art. 97 - alla verifica del rispetto della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

Nel caso che ci occupa, stante la quantificazione operata dalla Stazione Appaltante, nessun operatore può presentare un'offerta remunerativa e allo stesso tempo adeguata, stante la sottostima dell'importo posto a base di gara.

Trattasi di un vizio che ne inficia la legittimità, che si chiede pertanto di voler rettificare.

2.Il capitolato a pagina 5 prevede la seguente prescrizione "....., il presente appalto viene diviso in oggetti corrispondenti alle tipologie di strutture disciplinate dalla DGR n. 1904/2011 e s.m. o da analogo normativa di riferimento in caso di strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna entro il perimetro dei 50 km di distanza dai confini del Comune di Rimini sopra indicato, autorizzate al funzionamento ai sensi della corrispondente normativa regionale di riferimento, applicativa dell'art- 8-ter del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328".

Posto che i variegati modelli di accoglienza sono normati a livello regionale con prescrizioni profondamente diverse regione per regione, l'ammissione di "analogo normativa di riferimento in caso di strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna" comporterebbe un'indebita alterazione della par condicio tra i concorrenti, tenuti ad osservare normative diverse con conseguenti diversi oneri legislativi e quindi diversi oneri economici.

Si chiede pertanto di rettificare la succitata prescrizione in quanto lesiva dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art. 18.1 del disciplinare sono meramente qualitativi; i parametri (criteri di valutazione) non appaiono sufficientemente definiti nel contenuto ed a ciascuno di essi è attribuito un range di punteggio assolutamente rilevante.

L'ANAC, con le linee guida nr. 2, precisa "Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori, conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione..... (omissis) ...In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni".

Si chiede pertanto alla SA di precisare per ciascun criterio di attribuzione del punteggio indicato nel disciplinare i rispettivi sub criteri identificativi dei livelli qualitativi attesi.

4. Il Decreto 32/2019, c.d. sblocca cantieri, alla luce delle modifiche della legge di conversione (l. 55/2019) prevede la sospensione Fino al 31 dicembre 2020, dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (indicazione della terna dei subappaltatori in caso di concessioni), nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva). Si chiede pertanto se la produzione del DGUE subappaltatori di cui all'allegato 3.5 sia da intendersi quale mero refuso.

Registro di Sistema: PI007757-20 del 10/01/2020 15:46:40

Risposta Quesito

1. Si rinvia alla risposta pubblicata su SATER il 24/12/2019.

2. Si evidenzia che in ottemperanza al principio del favor participationis che garantisce la massima partecipazione possibile degli OE agli appalti pubblici e nel rispetto dei principi in materia di appalti, nell'AQ sono stati previsti oggetti dedicati alle strutture ubicate fuori Regione Emilia Romagna, che prevedono rette commisurate ai parametri di riferimento normativo delle rispettive regioni di appartenenza.

3. I criteri di valutazione risultano trasparenti certi e definiti, nonché sufficientemente dettagliati e pertinenti rispetto alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto e non necessitano di ulteriori sub criteri/sub pesi o sub punteggi, i quali ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, sono facoltativi e non obbligatori.

Essi inoltre sono tali da consentire alla commissione giudicatrice di attribuire il punteggio esprimendo, ai sensi dell'articolo 18 del disciplinare di gara, un giudizio di merito, che espliciti in maniera sintetica la motivazione di natura logico argomentativa che ha condotto all'attribuzione del medesimo.

4. La produzione del DGUE subappaltatori di cui all'allegato 3.5 è da intendersi un mero refuso.

Registro di Sistema: PI356012-19 del 26/11/2019 12:55:39

Quesito

Chiediamo chi sia l'attuale gestore del servizio in oggetto.

Registro di Sistema: PI386146-19 del 20/12/2019 10:11:54

Risposta Quesito

L'informazione richiesta in merito a chi sia l'attuale gestore del servizio non risulta essere determinante per formulare una eventuale proposta di offerta partecipando al bando di cui trattasi.

Distinti saluti.

Registro di Sistema: PI386571-19 del 20/12/2019 12:16:41

Quesito

Secondo quanto prescritto all'art. 7.3. del disciplinare di gara i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 7.1 lett. a), lett. b) o lett. c) devono essere posseduti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,.

Il successivo art. 7.4 del disciplinare prevede che, in caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del Codice, i predetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Si osserva che il requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) si rende necessario ai fini dell'esecuzione del servizio tant'è che alla successiva lettera c) viene consentito il conseguimento dell'autorizzazione, per chi ne fosse privo al momento della partecipazione alla gara, entro i termini di gg. 60 dall'aggiudicazione.

Si chiede pertanto conferma circa il fatto che il requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) debba, in caso di raggruppamento, essere posseduto solo da un componente del raggruppamento costituito e/o costituendo.

Per le suindicate ragioni si chiede altresì conferma circa il fatto che, in caso di partecipazione da parte di un consorzio (art. 45 lett. b) e/o c) il requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) – riguardando la fase esecutiva - debba essere posseduto meramente dall'impresa qualificata come esecutrice, deputata all'esecuzione del servizio e non congiuntamente sia dal consorzio che dalla consorziata.

Registro di Sistema: PI007780-20 del 10/01/2020 15:57:54

Risposta Quesito

I requisiti di cui all'art. 7.1 lett. b) e lett. c) sono tra loro alternativi, pertanto, in caso di raggruppamento di imprese i requisiti previsti dall'art. 7.1 lett. b) o c) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e/o c) il requisito previsto dall'art. 7.1 lett. b) può essere posseduto anche solo dalla consorziata esecutrice.